

UNIONI CIVILI E TRASCRIZIONE DI ATTI DI UNIONE CIVILE/ MATRIMONI FORMATI ALL'ESTERO

Legge n.76/20.5.2016 -DPCM n.144/23.7.2016-Circ.MIn.Interno n.15/2016

Si tratta dell'unione riconosciuta dall'ordinamento giuridico, tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, dalla quale derivano reciproci diritti e doveri.

REQUISITI

- maggiore età
- stesso sesso

IMPEDIMENTI

- sussistenza, anche per una sola delle parti , di un vincolo matrimoniale o di una unione civile
- interdizione, anche per una sola delle parti, per infermità di mente
- rapporti di parentela, affinità, adozione tra i due contraenti
- condanna definitiva di un contraente, per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o dell'unito civilmente con l'altra parte

DIRITTI E DOVERI

Sono gli stessi del matrimonio

REGIME PATRIMONIALE

Il regime patrimoniale è la comunione dei beni, in assenza di convenzioni patrimoniali; l'eventuale scelta della separazione dei beni può essere dichiarata all'atto della costituzione dell'unione civile, oppure successivamente.

COGNOME

Le parti possono scegliere di assumere una solo cognome scegliendolo fra i loro cognomi; lo scioglimento dell'unione, anche per morte, comporta il ritorno al cognome originario.

CERTIFICAZIONE

L'atto di costituzione dell'unione civile viene registrato negli archivi dello stato civile ed è certificabile.

DOCUMENTI

Le parti possono richiedere , al momento del rilascio dei documenti di identità che venga indicato alla voce stato civile : "unito/a civilmente " .

COME FARE :

1. Per prima cosa prendere contatti con l' Ufficio Stato Civile del Comune per una prima dichiarazione in base alla quale l'ufficio procederà all'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari
- 2.Una volta acquisiti i documenti necessari, gli interessati verranno convocati per formalizzare la richiesta al fine della successiva dichiarazione di costituzione dell'unione civile, che non potrà avvenire prima di 15 giorni.
- 3.Con dichiarazione congiunta delle parti davanti all'ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni, viene costituita l'unione civile.

Non è previsto alcun tipo di celebrazione.

TRASCRIZIONE UNIONI CIVILI/MATRIMONI FORMATI ALL'ESTERO

Chi ha contratto unione civile/ matrimonio all'estero ha la possibilità di chiedere la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile del Comune di residenza. La trascrizione produce gli stessi effetti dell'unione civile dichiarata in Italia.

La richiesta di trascrizione può essere presentata da parte degli interessati, oppure trasmessa al Comune da parte della Autorità consolare del Paese dove è stato formato l'atto.

In ogni caso la documentazione deve essere in originale, tradotta e legalizzata (o apostillata se il Paese dove è stato formato l'atto ha sottoscritto una Convenzione in merito).Eseguite le verifiche di legge si procederà alla trascrizione.